Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 5 marzo 1973 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **1037.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 98, relativo alla scuola di specializzazione in malattie infettive, tropicali e sub-tropicali che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in malattie infettive » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 98. — La scuola ha la durata di tre anni.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Epidemiologia generale delle malattie infettive;
2) Batteriologia, virologia, parassitologia, immunologia;
3) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologia applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
2) Semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
3) Anatomia patologica delle malattie infettive;
4) Tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).

3° *Anno*:

1) Patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
2) Malattie tropicali e sub-tropicali;
3) Farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
4) Legislazione sanitaria e malattie infettive.

Per gli esami si propone:

1° anno: un esame sulle discipline di cui ai numeri 1) e 2).

2° anno: un esame sulle discipline di cui ai numeri 2), 3) e 4).

3° anno: un esame relativo alle discipline di cui ai numeri 1) e 2), un esame relativo alle discipline di cui ai numeri 3) e 4).

Esame di diploma.

Il numero complessivo degli iscritti è di trentasei (36).

Dopo l'art. 141 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurochirurgia.

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 142. — Piano di studi:

1° *Anno*:

Neuroanatomia;
Neurofisiologia;
Semeiotica e clinica neurologica;
Elementi di psichiatria;
Clinica neurochirurgica (quadriennale).

2° *Anno*:

Neuro oftalmologia;
Neuro otoiatria;
Elettroencefalografia ed elettromiografia;
Clinica neurochirurgica (quadriennale).

3° *Anno*:
Anestesiologia;
Neuropatologia;
Neuroradiologia (biennale);
Clinica neurochirurgica (quadriennale).

4° *Anno*:
Tecniche operatorie;
Neuroradiologia (biennale);
Neurotraumatologia;
Neurochirurgia stereotassica;
Neurochirurgia infantile;
Neurochirurgia spinale;
Clinica neurochirurgica (quadriennale).

Art. 143. — La frequenza alla scuola è obbligatoria durante l'anno accademico.

Su concessione del direttore della scuola può essere previsto l'esonero dalla frequenza solo per gli specializzandi che prestino regolare ed attivo servizio in una clinica neurochirurgica di una università, in un reparto o divisione neurochirurgica di ospedali di 1ª categoria.

Anche in caso delle suddette eccezioni dovrebbe esservi però l'obbligo di frequenza di almeno un mese, affinchè gli allievi possano fruire di un corso di lezioni teoriche su argomenti fra i più importanti.

Il numero degli iscritti è stabilito in quattordici per i 4 anni di corso.

Per l'iscrizione alla scuola di specializzazione è preferibile che il candidato abbia precedentemente frequentato attivamente per uno o più anni un istituto di patologia chirurgica o di clinica chirurgica affinchè esistano le premesse, ovviamente necessarie, di una preparazione chirurgica generale.

Non sono previste abbreviazioni di corso per qualsiasi motivo.

Alla fine di ogni corso gli specializzandi devono sostenere gli esami per singole materie. Il superamento di tali esami consentirà l'ammissione al corso successivo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 34. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1038**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1972, n. 475;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Il decreto presidenziale sunnominato n. 475 è rettificato per gli articoli 153, 161 e 162 come segue:

Art. 153, relativo al corso di laurea in scienze agrarie è modificato nel senso che è soppresso il terzo comma che dice:

« Nel predetto corso di laurea l'insegnamento di "Zooculture" è soppresso e sostituito da quello di "Coniglicoltura, animali da pelliccia e da laboratori" (semestrale) ».

Art. 161, relativo al corso di laurea in scienze della produzione animale è modificato nel senso che dallo elenco degli insegnamenti complementari sono soppressi i seguenti:

Patologia generale comparata;
Immunogenetica (semestrale);
Igiene zootecnica.

Nello stesso elenco è aggiunto l'insegnamento di « Coniglicoltura, animali da pelliccia e da laboratorio (semestrale) ».

Art. 162, concernente i provvedimenti da adottare di concerto dalle facoltà di agraria e di medicina veterinaria in relazione agli insegnamenti è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti fondamentali viene aggiunto il seguente: « Patologia generale comparata », e nell'elenco degli insegnamenti complementari viene soppresso quello di « Microbiologia dei prodotti zootecnici (semestrale) » e vengono aggiunti quelli di « Immunogenetica (semestrale) » e di « Igiene zootecnica ».

Art. 153. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento di « Frutticultura industriale » da semestrale passa ad essere annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 27. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1039**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 63. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di « Genetica umana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 28. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **1040**.

Autorizzazione alla Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Pistoia ad acquistare un immobile.

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della provincia di Pistoia viene autorizzata ad acquistare per il prezzo d L. 16.500.000 la porzione di immobile rappresentata da un appartamento al primo piano di otto vani utili e un vano ad uso rimessa al secondo piano sottostrada di proprietà del sig. Begliomini Luciano come da rogito per notaio Francesco Caponetto di Pistoia, rep. n. 96876 del 15 novembre 1966.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 13. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **1041**.

Accettazione di un legato disposto a favore dello Stato.

N. 1041. Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione di un legato, disposto a favore dello Stato dall'avv. Pasquale Perrone, con testamento olografo e relativo codicillo, datati rispettivamente il 19 novembre 1960 e 20 novembre 1966, pubblicato con atto pubblico dell'11 gennaio 1971, rep. n. 162740, a rogito dott. Gaetano Catalano, notaio in Napoli, costituito da una collezione di pastori napoletani del sec. XVIII ed accessori da presepe (ad eccezione del « Mistero » che dovrà restare alla consorte Anna per ricordo), nonchè del quadro il « Bevitore » attribuito a scuola spagnola, da destinare al Museo di S. Martino in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 25. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1042**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Anzio.

N. 1042. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albano in data 20 ottobre 1970, integrato con altro decreto in pari data e con due dichiarazioni del 1° febbraio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù, in Anzio (Roma).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 30. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1972, n. **1043**.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad acquistare alcuni immobili.

N. 1043. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al complessivo convenuto prezzo di L. 37.500.000, i seguenti immobili facenti parte del fabbricato sito in Trento, via degli Olmi angolo viale Verona, da destinare a ciechi bisognosi: *a*) appartamento al primo piano verso nord di mq. 105,74; *b*) appartamento al primo piano verso centro-nord di mq. 140,44; *c*) locale piano terra, con servizi, di mq. 90,26; *d*) due locali nell'interrato di mq. 72,66.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 33. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1972, n. **1044.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 1044. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, disposta dalla signora Massa Giuseppina, ved. Villa, con testamento olografo in data 21 luglio 1964, depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Aldo Bellomo, notaio in Monza, in data 11 febbraio 1970 col n. 10256 di repertorio e n. 1077 di raccolta, registrato a Monza in data 26 febbraio 1970 al n. 1198 - Mod. I - Vol. 226 Atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 24. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. **1045.**

Autorizzazione all'ordine dei medici della provincia di Bari ad acquistare un immobile.

N. 1045. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'ordine dei medici della provincia di Bari viene autorizzato ad acquistare l'immobile costituito da una sezione del primo piano di un fabbricato di nuova costruzione sito in Bari alla via estramurale « Giuseppe Capruzzi » n. 184 ed avente una superficie di mq. 669,15, di proprietà della signora Natrella Domenica, al prezzo di L. 91.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 20. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1972.

Assegnazione di membri alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 1971, n. 46890, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1972, registro n. 3, foglio n. 245, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 9 novembre 1971-8 novembre 1973;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1971, n. 48711, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1972, registro n. 4, foglio n. 182, con il quale si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del predetto consesso;

Viste le lettere in data 1° marzo 1972, 25 marzo 1972, e 21 aprile 1972, numeri 501, 715 e 824 con le quali il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha proposto che i sottoindicati membri del predetto consesso vengano assegnati alle sezioni a fianco di ciascuno indicate:

1) il direttore generale delle antichità e belle arti, sezione 1ª;

2) Tosti dott. ing. Gino, ispettore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sezione 6ª;

3) Augusti prof. ing. Giuliano, esperto, sezioni 1ª, 2ª e 5ª;

4) Licata dott. ing. Giovanni, ispettore generale del genio civile, sezione 3ª;

5) Semiani dott. ing. Giorgio, ispettore generale del genio civile, sezione 4ª;

6) Vitellozzi dott. ing. Vincenzo, ispettore generale del genio civile, sezione 3ª;

Su conforme proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici:

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto i sottoelencati membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono assegnati alle sezioni a fianco di ciascuno indicate:

il direttore generale delle antichità e belle arti, sezione 1ª;

Tosti dott. ing. Gino, ispettore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sezione 6ª;

Augusti prof. ing. Giuliano, esperto, sezioni 1ª, 2ª e 5ª;

Licata dott. ing. Giovanni, ispettore generale del genio civile, sezione 3ª;

Semiani dott. ing. Giorgio, ispettore generale del genio civile, sezione 4ª;

Vitellozzi dott. ing. Vincenzo, ispettore generale del genio civile, sezione 3ª;

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1972

LEONE

GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1973
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 214

(1159)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1972.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 191, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno, n. 8166 del 19 febbraio 1972;

Considerato che il dott. Nicola Pascale è stato sostituito nella direzione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Salerno dal dott. Antonio Piscopo, per cui si rende necessario provvedere alla sua sostituzione quale presidente della commissione provinciale per il collocamento di Salerno;

Decreta:

Il dott. Antonio Piscopo è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Salerno, in sostituzione del dott. Nicola Pascale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1972
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 123

(1163)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 187, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota n. 4383 del 21 marzo 1972 con la quale la camera sindacale provinciale della U.I.L. di Como prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione — perchè trasferito presso altra sede — il proprio rappresentante sig. Francesco Maggi con il sig. Roberto Piatti;

Decreta:

Il sig. Roberto Piatti è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Como, quale rappresentante dei lavoratori (U.I.L.), in sostituzione del sig. Francesco Maggi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1972
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 125

(1164)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 321, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota n. 34116 del 13 dicembre 1971 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Avellino prospetta la necessità di sostituire, per mancata partecipazione alle riunioni della citata commissione, il sig. Matteo Lombardi membro della commissione stessa in rappresentanza dell'unione commercianti della provincia di Avellino;

Vista la nota n. 01372 del 12 gennaio 1972 con la quale la Unione predetta designa, in sostituzione del sig. Matteo Lombardi, il comm. Antonio Capaldo;

Decreta:

Il comm. Antonio Capaldo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, quale rappresentante dei datori di lavoro (Unione commercianti), in sostituzione del sig. Matteo Lombardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1972
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 124

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 188, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Vista la nota del 24 novembre 1971, con la quale la Unione italiana del lavoro (U.I.L.) di Taranto prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante sig. Filippo Di Lorenzo con il sig. Francesco Carucci;

Vista la nota del 24 novembre 1971 con la quale il sig. Filippo Di Lorenzo rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Francesco Carucci è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Taranto, quale rappresentante dei lavoratori (U.I.L.), in sostituzione del sig. Filippo Di Lorenzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1972
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 127

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 190, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Rovigo;

Vista la nota n. 196/25 del 22 marzo 1972 con la quale l'Associazione polesana dei coltivatori diretti di Rovigo prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante cav. Egidio Marcello con il geom. Pierluigi Moretto;

Decreta:

Il geom. Pierluigi Moretto è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del cav. Egidio Marcello.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 126

(1167)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1972.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 190, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Rovigo;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rovigo, n. 6096 del 18 aprile 1972, con la quale si prospetta la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Antonio Tamborino, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dott. Giuseppe Segretario, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Segretario è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo in sostituzione del dott. Antonio Tamborino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 136

(1168)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 319, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Torino;

Vista la nota n. 467/26 del 15 marzo 1972 con la quale la Federazione provinciale dei coltivatori diretti di Torino prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante P. A. Carlo Gottero con il P. A. Giorgio Albertino;

Vista la nota n. 118/3 del 5 aprile 1972 con la quale il P. A. Carlo Gottero rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il P. A. Giorgio Albertino è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Torino, quale rappresentante dei coltivatori diretti, in sostituzione del P. A. Carlo Gottero.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972
Registro n. 7 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 135

(1174)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1971, registro n. 7, foglio n. 187, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota n. 379/75 del 10 aprile 1972 con la quale l'Associazione artigiani di Como prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante rag. Angelo Verga con il sig. Vincenzo Petruzzino;

Vista la nota del 30 marzo 1972 con la quale il rag. Angelo Verga rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Petruzzino è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di

Como, quale rappresentante dei datori di lavoro (Associazione artigiani) in sostituzione del rag. Angelo Verga.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1972
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 132

(1173)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1971, registro n. 4, foglio n. 39, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Novara;

Vista la nota n. 13664 del 6 giugno 1972 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Novara prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Gaetano Licari, funzionario dell'ufficio predetto designato a sostituire il presidente della commissione stessa in caso di assenza, con il dott. Antonio Corrado;

Decreta:

Il dott. Antonio Corrado è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Novara, quale funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione designato a sostituire il presidente della commissione stessa in caso di assenza, in luogo del dott. Gaetano Licari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1972
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 130

(1170)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1972.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 209, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Pescara;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pescara n. 6161 in data 12 febbraio 1972, con la quale si prospetta la necessità di sostituire il dott. Domenico Bindi, funzionario dell'ufficio predetto designato a sostituire il presidente della citata commissione in caso di assenza, con l'attuale vice direttore dell'ufficio stesso dott. Ettore Vincelli;

Decreta:

Il dott. Ettore Vincelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Pescara, quale funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pescara designato a sostituire il presidente della commissione medesima in caso di assenza, in luogo del dott. Domenico Bindi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1972
Registro n. 7 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 128

(1169)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1972.

Approvazione di modificazioni alle tariffe dei premi e condizioni generali di polizza da valere per l'assicurazione della responsabilità civile relativamente a veicoli a motore di circhi equestri e spettacoli viaggianti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Viste le domande delle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, intese ad ottenere l'approvazione di alcune modifiche alle tariffe dei premi e alle condizioni generali di polizza da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971 ed i successivi decreti relativi a varianti ed integrazioni, con cui sono state approvate le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per i vari tipi di rischi, per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri garantiti con assicurazione facoltativa;

Considerato che le modificazioni di cui alle predette domande, come da relazione tecnica ed altra documen-

tazione presentata, sono rispondenti a criteri applicativi e di adeguamento tariffario in ordine a particolari esigenze;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati per ciascuna impresa, le seguenti modificazioni ai premi di tariffa previsti al settore VI, norma 2), lettera *c*) per i circhi equestri e spettacoli viaggianti, sottoposte dalle imprese assicuratrici di cui all'elenco allegato al presente decreto, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, e concernenti in particolare:

1) per i circhi equestri:

la riduzione del 60 % quando il peso complessivo a pieno carico non superi i 115 quintali;

la riduzione del 70 % quando il peso complessivo a pieno carico superi i 115 quintali;

2) per gli spettacoli viaggianti:

la riduzione del 65 % quando il peso complessivo a pieno carico non superi i 115 quintali;

la riduzione del 75 % quando il peso complessivo a pieno carico superi i 115 quintali;

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro: FERRI

ALLEGATO

Elenco delle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni di responsabilità civile autoveicoli per le quali si approvano le modificazioni alle condizioni generali di polizza e alle tariffe, di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1972.

Denominazione	Sede
1. L'Abeille, Compagnia Italiana	Milano
2. Agricoltura Assicurazioni	Milano
3. Alleanza Securitas Esperia	Roma
4. Alpi	Milano
5. Assicuratrice Edile	Milano
6. L'Assicuratrice Italiana	Milano
7. Le Assicurazioni d'Italia	Roma
8. Assicurazioni Generali	Roma
9. Ausonia	Milano
10. Banca Nazionale delle Comunicazioni	Roma
11. Cassa Generale di Assicurazioni	Milano
12. La Cattolica	Verona
13. Columbia	Roma
14. Comitas	Genova
15. Compagnia Centrale	Bologna
16. Compagnia di Firenze	Firenze
17. Compagnia di Genova	Milano
18. Compagnia di Milano	Milano
19. Compagnia Italiana di Sicurtà	Milano
20. Compagnia Latina	Milano
21. Compagnia Lombarda	Milano
22. Compagnia Meridionale di Assicurazioni	Napoli
23. Compagnie Riunite	Torino
24. Compagnia Tirrena	Roma
25. Compagnia Veneta	Padova
26. Concordia	Roma
27. Cosida	Napoli
28. Danubio	Roma
29. Il Duomo	Milano
30. L'Edera	Roma
31. F.A.TA.	Roma
32. La Fiduciaria	Bologna
33. FIRS	Roma
34. La Fondiaria Incendio	Firenze
35. Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni - La Carnica	Tolmezzo
36. Intercontinentale Assicurazioni	Roma
37. Intereuropea	Roma
38. Istituto Italiano di Previdenza	Milano
39. Istituto Trentino-Alto Adige	Trento
40. Italia Assicurazioni	Genova
41. Italiana Incendio e Rischi Diversi	Milano
42. L'Italica	Milano
43. Lavoro e Sicurtà	Milano
44. Levante	Genova
45. Liguria	Genova
46. Lloyd Adriatico	Trieste
47. Lloyd Europeo	Roma
48. Lloyd Internazionale	Roma
49. Lloyd Italico & L'Ancora	Genova
50. Maeci	Milano
51. M.E.I.E. Assicuratrice	Milano
52. Mercury	Bologna
53. La Minerva	Roma
54. La Nationale	Roma
55. Norditalia Assicurazioni	Milano
56. La Pace	Milano
57. Padana Assicurazioni	Milano
58. La Piemontese	Torino
59. La Potenza	Roma
60. Preservatrice Assicurazioni	Roma
61. La Previdente	Milano
62. Previdenza e Sicurtà	Milano
63. Reale Mutua	Torino
64. Renana Assicurazioni	Bologna
65. Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano
66. S.A.I.	Torino
67. Sallda Assicurazioni	Torino
68. S.A.P.A.	Milano
69. S.A.R.A.	Roma
70. Savoia	Milano
71. Secura Assipopolare	Roma
72. S.I.A.R.C.A.	Roma
73. Sicurtà 1879	Genova Torino
74. S.I.D.A.	Roma
75. Società Navale	Milano
76. Toro Assicurazioni	Segrate
77. Unione Euro Americana di Assicurazioni	Milano
78. Unione Subalpina di Assicurazioni	Roma
79. Unipol	Bologna
80. Universo	Bologna
81. Valpiave	Belluno
82. Vittoria Assicurazioni	Milano
83. Winterthur	Milano
84. Allianz	Milano
85. Ancienne Mutuelle Accidents	Milano
86. Anglo Elementar	Milano
87. Assurances Générakes de France - I.A.R.T.	Roma
88. Les Assurances Nationales - I.A.R.D.	Roma
89. Commercial Union	Milano
90. La Federale	Milano
91. Helvetia	Milano
92. La Mannheim	Roma
93. Nazionale Svizzera	Milano
94. New Hampshire	Roma
95. The Nordstern	Milano
96. The Northern	Milano
97. Norwich Union Fire	Milano
98. The Prudential	Milano
99. The Reliance Insurance Company	Roma
100. Rhône Mediterranée	Genova
101. Royale Belge	Roma
102. The Seven Provinces	Genova
103. Sun	Genova
104. L'Union des Assurances de Paris - I.A.R.D.	Genova
105. La Svizzera	Genova
106. Zurigo	Milano
107. Nationale Suisse	Milano

Il Ministro: FERRI

(1153)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1973.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII Fiera Campionaria nazionale Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Fiera Campionaria nazionale Friuli-Venezia Giulia », che avrà luogo a Pordenone dal 26 agosto al 9 settembre 1973, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 29 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: TIBERI

(1158)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1973.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende per la produzione di dolci nella provincia di La Spezia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente: « Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati »;

Visti gli articoli 1, 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Vista la proposta avanzata il 2 novembre 1972 dall'Ufficio regionale del lavoro di Genova e l'annesso parere dei rappresentanti dell'Associazione industriali, della C.G.I.L., della C.I.S.L. e della U.I.L. di La Spezia, espresso il 31 ottobre precedente;

Considerato che nelle aziende per la produzione di dolci nella provincia di La Spezia si è verificata una situazione di crisi economica, per cui una gran parte dei lavoratori che ne dipendevano sono rimasti disoccupati dal mese di marzo del corrente anno;

Ritenuto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, la decorrenza del presente provvedimento può essere stabilita al giorno successivo all'ultimo giorno di corresponsione ai lavoratori interessati del trattamento speciale di disoccupazione previsto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e cioè al 27 settembre 1972;

Decreta:

Articolo unico

E' dichiarata la sussistenza di crisi economica delle aziende per la produzione di dolci nella provincia di La Spezia con decorrenza dal 27 settembre 1972.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(3380)

ORDINANZA MINISTERIALE 10 gennaio 1973.

Revoca delle misure sanitarie per le provenienze dalla Guinea.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 23 agosto 1970, con la quale le provenienze dalla Guinea sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione con la quale la Guinea è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate, con decorrenza immediata, le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 23 agosto 1970 per le provenienze dalla Guinea, perchè ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

(1181)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Romagnese

Con decreto 12 ottobre 1972, n. 63, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno in sinistra del torrente Tidone in comune di Romagnese (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 10, in fregio ai mappali 611 e 612, di mq. 1435, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 23 agosto 1971, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(907)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiana S. Giuseppe », con sede in Marmoiada

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 gennaio 1973, la società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiana S. Giuseppe », con sede in Marmoiada (Nuoro) costituita per rogito Serra in data 5 ottobre 1966, rep. 57577, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mario Mazzacrelli.

(1271)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Madonna della Mercede », con sede in Volpago del Montello

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 22 gennaio 1973, la società cooperativa agricola « Madonna della Mercede », con sede in Volpago del Montello (Treviso), costituita per rogito Girardi in data 24 febbraio 1961, rep. 2906, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Ernesto Visentin.

(1272)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale civile « S. Matteo », di Pavia, ad istituire un corso di specializzazione in rianimazione cardio circolatoria-respiratoria e terapia intensiva.

Con decreto n. 900.8/C.S./57/1, in data 20 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali dell'ospedale civile « S. Matteo », di Pavia, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in rianimazione cardio circolatoria - respiratoria e terapia intensiva con sede presso l'ospedale stesso.

(994)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola per infermieri professionali presso l'ospedale « S. Matteo », di Pavia, ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica.

Con decreto n. 900.8/C.S./57/2, in data 20 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola per infermieri professionali dell'ospedale civile « S. Matteo », di Pavia, è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in assistenza pediatrica con sede presso l'ospedale stesso.

(995)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Renato Musumeci, nato a Trieste il 13 dicembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 29 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(858)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Trieste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, la provincia di Trieste viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 854.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2763)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Bessude (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.577.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2764)

Autorizzazione al comune di Maletto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Maletto (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2765)

Autorizzazione al comune di Putifigari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1973, il comune di Putifigari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.049.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2766)

Autorizzazione al comune di San Vito dei Normanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 febbraio 1973, il comune di San Vito dei Normanni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 614.577.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2923)

Autorizzazione al comune di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1973, il comune di Rovigo viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.453.000.000, per la copertura del disavanzi economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2771)

Autorizzazione al comune di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Trieste viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.459.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2768)

Autorizzazione al comune di Lissone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Lissone (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2769)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1973, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 228.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2770)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 43

Corso dei cambi del 1° marzo 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	562 —	562 —	563,70	562 —	558 —	562 —	562,10	562 —	562 —	562 —
Dollaro canadese	565,40	565,40	566,50	565,40	561,50	565,40	565,30	565,40	565,40	565,40
Franco svizzero	179,75	179,75	180,05	179,75	178,25	179,75	179 —	179,75	179,75	179,75
Corona danese	91,54	91,54	91,95	91,54	90,10	91,55	91,60	91,54	91,54	91,54
Corona norvegese	95,95	95,95	95,80	95,95	94,30	95,90	95,70	95,95	95,95	95,95
Corona svedese	126,30	126,30	127,35	126,30	126,20	126,30	126,35	126,30	126,30	126,30
Fiorino olandese	196,95	196,95	197,90	196,95	198 —	196,95	197,15	196,95	196,95	196,95
Franco belga	14,2620	14,262	14,45	14,262	14,15	14,26	14,27	14,262	14,26	14,26
Franco francese	124,90	124,90	125,20	124,90	124,30	124,90	125,05	124,90	124,90	124,90
Lira sterlina	1404,25	1404,25	1407 —	1404,25	1387 —	1404,25	1402,75	1404,25	1404,25	1404,25
Marco germanico	198,45	198,45	199,15	198,45	197,10	198,45	198,65	198,45	198,45	198,45
Scellino austriaco	27,426	27,426	27,50	27,426	26,80	27,42	27,50	27,426	27,42	27,42
Escudo portoghese	22,60	22,60	22,55	22,60	22,50	22,60	22,62	22,60	22,60	22,60
Peseta spagnola	9,70	9,70	9,80	9,70	9,60	9,70	9,71	9,70	9,70	9,70
Yen giapponese	2,135	2,135	2,1650	2,135	2,19	2,13	2,145	2,135	2,13	2,13

Media dei titoli del 1° marzo 1973

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,075
Redimibile 3,50 % 1934	99,875
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,80
» 5 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,825
» 5 % (Città di Trieste)	94,425
» 5 % (Beni esteri)	93,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,325
» 5,50 % » » 1968-83	94,725
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,425
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,050
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,60
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° marzo 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	562,05
Dollaro canadese	565,35
Franco svizzero	179,375
Corona danese	91,57
Corona norvegese	95,825
Corona svedese	126,325
Fiorino olandese	197,05
Franco belga	14,266
Franco francese	124,975
Lira sterlina	1403,50
Marco germanico	198,55
Scellino austriaco	27,463
Escudo portoghese	22,61
Peseta spagnola	9,705
Yen giapponese	2,14

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a duecentootto posti di coadiutore in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1970/24/233, col quale (cfr., in particolare la premessa nona) venne, fra l'altro, determinato in 2173 il numero degli appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482, da assumere obbligatoriamente — a norma della legge stessa — nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa di cui alla tabella n. 65 annessa al pure citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e venne, per tali assunzioni, accantonato il corrispondente numero di posti;

Tenuto conto che, nel ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, in base alla citata legge 19 ottobre 1970, n. 744, sono stati accantonati, per esclusiva riserva in favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia a seguito degli ultimi eventi, centocinquanta posti, pari alla aliquota dell'1 % del relativo organico prevista dalla menzionata norma;

Vista la notificazione emanata sotto la data 1° aprile 1970 e pubblicata nella dispensa n. 114 della *Gazzetta Ufficiale* 1970 (8 maggio) con la quale, in apertura dei procedimenti stabiliti dall'ordinario sistema normativo vigente per le immissioni di personale nei ruoli impiegatizi di carriera esecutiva, sono stati messi a disposizione per esclusivo conferimento ai sottufficiali delle forze armate — in applicazione dell'art. 352 (primo comma) del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — quattrocentotrentanove posti nella qualifica di « applicato » dell'anzidetto ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, pari alla quota numerica determinata come differenza fra il numero dei posti disponibili alla data del 1° aprile 1970 (2612) indicato nella premessa quattordicesima del citato decreto ministeriale 1° aprile 1970 — riguardante le assunzioni degli appartenenti alle categorie riservatarie — ed il numero dei posti (2173) accantonati, come sopra specificato, in favore di questi ultimi;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1971/40/201, con il quale sono stati nominati, essendo risultati in possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego civile « coadiutore » nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa, n. 80 sottufficiali;

Considerato che, ai sensi del quarto comma dell'art. 352 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — quale risulta modificato dall'art. 8 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143 — i posti messi a disposizione dei sottufficiali che rimangano non coperti devono essere conferiti mediante il normale pubblico concorso;

Considerato pertanto, che nel ruolo citato è rimasto disponibile un numero di posti tale da permettere il conferimento, di 208 posti, attraverso normale pubblico concorso;

Ritenuta la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio di mettere a concorso i predetti posti;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti - Prove d'esame - Diario e sede della prova scritta e della prova pratica - Presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso per esami a duecentootto posti di coadiutore in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa.

I vincitori del concorso, che conseguiranno la nomina, saranno destinati ad enti di stanza nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Sardegna.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio (v. programma di cui allo allegato 3 al presente bando).

La prova scritta avrà luogo presso il Palazzo dello Sport - Roma Eur, il giorno 2 ottobre 1973, con inizio alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

La prova pratica avrà luogo presso l'Istituto storico e di cultura dell'Arma del genio, Lungotevere della Vittoria n. 31 a partire dal giorno 6 maggio 1974.

Il giorno preciso e l'ora di presentazione alla prova pratica saranno comunicati con l'avviso che l'amministrazione farà pervenire ai singoli candidati ai sensi del successivo art. 9, terzo comma.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso di diploma di licenza di scuola media ovvero di altro titolo equipollente ai fini della possibilità di partecipazione al concorso (es. diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale) rilasciato da un istituto statale o da un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido ai fini dell'ammissione ai ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso (cfr. successivo art. 7) e, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta possibilmente a macchina, su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XII, via XX Settembre 123-*A* - 00187 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, *deve* dichiarare sotto la propria personale responsabilità:

1) il proprio cognome e nome;

2) la data ed il luogo della sua nascita;

3) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

4) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;

5) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

6) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

7) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

8) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

9) le eventuali condanne penali riportate;

10) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento, l'anno del rilascio, l'istituto statale o legalmente riconosciuto che lo ha rilasciato);

11) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

12) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

13) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione ad un ente di stanza nelle regioni indicate nello art. 1 del presente bando;

14) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili e sordomuti).

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XII, via XX Settembre, 123-*A* - 00187 Roma ».

In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o i suoi documenti si riferiscono.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (concernente le relative norme di esecuzione) come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Votazione per superare le prove d'esame - Ammissione e convocazione alla prova pratica ed al colloquio - Votazione complessiva di merito.

Alla prova pratica nonchè al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi nell'una e nell'altro.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta, la prova pratica ed il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova pratica ed il colloquio ed intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) in quanto si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti, o comunque a questi assimilati o equiparati, saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova pratica ed il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad

una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva dei posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenute — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posto od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a coadiutore in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 882.000 corrispondente al parametro 120).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1973
Registro n. 20, foglio n. 22

ALLEGATO 1
(rif. articoli 3, 4 e 5 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XII - Via XX Settembre, 123-*A* — 00187 ROMA

Il sottoscritto . . ., nato a . . . (provincia di . .) il . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a duecentootto posti di coadiutore in prova nel ruolo impiegatizio di carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1972.

Dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando.

Il sottoscritto risiede in (1) . . . . . . e desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al (2) . . . .

Fa presente (3) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (3-*bis*) perchè (3-*ter*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (provincia di . . . .) (4);

(5) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . . . . .;

di possedere il seguente titolo di studio (6) . . rilasciato da (7) . . . . nell'anno . . . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(8) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (8-*bis*) . . . .,

(9) di prestare attualmente servizio come impiegato presso . . (9-*bis*);

oppure:

di aver prestato servizio come impiegato dal . . al . . . presso (9-*bis*) . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuta a (9-*ter*) . . .,

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso un ente di stanza nelle regioni indicate nello art. 1 del bando di concorso, preferendo (10) la destinazione ad un ente di stanza in una delle seguenti località (10-*bis*) . . . .;

di appartenere alla categoria de (11) .

. . . . lì . . . .

Firma (12)

. . . . .

---

(1) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

(2) Se si tratta dello stesso indirizzo della residenza, scrivere « All'indirizzo della residenza ».
In caso diverso, scrivere « Al seguente indirizzo » ed indicare, poi, l'indirizzo in modo chiaro e secondo il normale ordine: via e numero civico, numero di codice postale, comune e provincia.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti soltante gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(3-*bis*) Ovvero, se del caso: « di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età » (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(3-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(5) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(6) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulti nel documento.

(7) Indicare l'istituto statale (o l'istituto legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(8-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato ecc.

(9) A queste dichiarazioni sono tenuti soltanto coloro che prestano od hanno prestato servizio come impiegati presso pubbliche amministrazioni.

(9-*bis*) Indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della Difesa) — o l'ente pubblico —, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . . . . ., per gli impiegati non di ruolo).

(9-*ter*) Indicare la causa.

(10) La dichiarazione relativa alla *preferenza* delle sedi non è obbligatoria.

(10-*bis*) Indicare le sedi più gradite in ordine di preferenza decrescente.

(11) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti chè appartengono a tali categorie.

(12) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo di appartenenza.

ALLEGATO 2
[Rif. art. 2 (primo comma, n. 3) del bando]

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6), lettera *a)* per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO 3
(rif. articoli 1 e 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta:

1) Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

Prova pratica:

Il candidato dovrà dar prova di saper svolgere lavori di dattilografia.

Colloquio:

1) Nozioni generali sull'ordinamento e sul funzionamento degli archivi delle amministrazioni statali.

2) Nozioni generali sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sull'organizzazione amministrativa della Difesa.

3) Nozioni generali sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro: RESTIVO

ALLEGATO 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVA E ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI DIRITTO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente Rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sotufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi — con il relativo punteggio conseguito — il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco — di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione — attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione — sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione — dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati — ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO 5
(Rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) *e* D):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato — di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti — con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana); 3) (certificato di godimento dei diritti politici); 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404:

certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa:

stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1):

attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti:

certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti — appartenenti alle stesse categorie — che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro:

documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti:

se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere *B* e *C* del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili:

attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera *A*), n. 6), del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa* (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) *o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: RESTIVO

(2638)

Assunzione, senza concorso, di appartenenti a categorie riservatarie nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori della Marina.

Si rende noto che sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dei capi tecnici disegnatori della Marina di cui agli articoli 34 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, trentuno posti, ripartiti come appresso, da assegnare agli appartenenti alle categorie riservatarie che, in applicazione alla legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere assunti per chiamata diretta nel predetto ruolo:

	Numero dei posti
Invalidi di guerra	7
Invalidi civili di guerra e profughi	4
Invalidi per servizio	4
Invalidi del lavoro	4
Orfani e vedove di guerra, per servizio, per lavoro e categorie equiparate	4
Invalidi civili	4
Sordomuti	2
Profughi della Libia rimpatriati dal 1° settembre 1969	2

L'assunzione è, in ogni caso, subordinata al possesso da parte dell'aspirante:

di età non inferiore agli anni 18, nè superiore ai 55 all'atto dell'assunzione stessa;

della licenza di scuola media o di altro titolo equipollente rilasciato da un istituto statale o da un istituto di istruzione legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'accesso a carriere impiegatizie statali;

di tutti gli altri requisiti generali d'ammissione prescritti dal testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle relative norme d'esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il grado di idoneità fisica degli invalidi e dei sordomuti — e relativo accertamento — saranno anche osservate le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Per tutti gli aspiranti l'assunzione sarà, inoltre, tassativamente subordinata all'iscrizione negli elenchi dei disoccupati, istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, a norma dell'art. 19 della stessa legge n. 482.

Gli aspiranti saranno preliminarmente sottoposti a prova pratica: « Calcolo di un elemento o gruppi di elementi semplici di macchina e riproduzione in disegno meccanico completo di quote, tolleranze, simboli »

Gli appartenenti alle menzionate categorie riservatarie che aspirino ad essere assunti nel ruolo di cui sopra dovranno direttamente far pervenire al Ministero della difesa - Direzione

generale per gli impiegati civili - Divisione XII - Palazzo dello Esercito, via XX Settembre 123-A Roma *domanda di assunzione in carta legale, anche se analoga domanda avessero eventualmente in precedenza inviato o presentato al Ministero o ad altro ente o ufficio dell'amministrazione, sia direttamente che tramite la rispettiva associazione di assistenza o di tutela.*

La domanda dovrà essere spedita per posta, a mezzo raccomandata alla predetta Direzione generale del Ministero entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante, facendo esplicito riferimento alla presente notificazione, dovrà dichiarare, sotto personale responsabilità, oltre al proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e preciso domicilio:

a quale delle categorie riservatarie indicate nel primo capoverso della presente notificazione — invalido di guerra, invalido civile di guerra, ecc. — egli appartenga;

il titolo di studio posseduto (sarà opportuno che la indicazione sia in tutto conforme alla dicitura contenuta nell'originale del documento);

che è disposto ad accettare, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: TANASSI

(1523)

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di tredici tenenti del servizio veterinario dell'Esercito.

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 81, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di tredici tenenti del servizio veterinario dell'Esercito;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di tredici tenenti del servizio veterinario dell'Esercito, è costituita come segue:

magg. gen. vet. s.p.e. Russi Mario, presidente;
colonn. vet. s.p.e. Palma Gerardo, membro;
colonn. vet. s.p.e. Pilloni Alfredo, membro;
ten. colonn. vet. s.p.e. Casarini Sergio, membro;
ten. colonn. vet. s.p.e. Corrado Armando, membro;
ten. colonn. vet. s.p.e. Corazza Sidnei, membro supplente;
ten. colonn. vet. s.p.e. Ortu Francesco, membro supplente;
direttore di sezione Iolis dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1973
Registro n. 2, foglio n. 357

(1450)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi settanta posti di operaio qualificato in prova.

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1972, n. 8724, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a settanta posti di operaio qualificato in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composto come segue:

Presidente:

Sprega dott. ing. Marcello, ispettore capo.

Membri:

Feliziani ing. dott. Renato, ispettore capo;
Benedetti dott. Enrico, ispettore capo superiore a riposo;
Iacovino dott. Diodato, ispettore capo;
Ventoruzzo dott. ing. Guido. ispettore principale.

Segretario:

Bochicchio Arcangelo, segretario superiore.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il direttore generale: BORDONI

(1449)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria del concorso per la copertura di un posto di medico capo sezione del comune di Brescia addetto alla direzione servizi sanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia, n. 2269/71 di prot., in data 15 giugno 1971, con cui venne bandito il pubblico concorso per un posto di medico capo sezione presso l'ufficio d'igiene del comune di Brescia;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del detto concorso, datati 26 giugno 1972 e riconosciutane la regolarità;

Vista la graduatoria dei concorrenti idonei;

Accertato che non si verificano votazioni *ex aequo;*

Visti gli articoli 60 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 e n. 17 del 3 luglio 1972;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria:

Paroli Pietro con punti 157,25 su 200.

La predetta graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, nonchè pubblicata per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Brescia e del comune di Brescia.

Milano, addì 28 novembre 1972

Il presidente: BASSETTI

(1451)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. 25.

Istituzione di un ruolo speciale soprannumerario, per l'inquadramento nel Corpo forestale valdostano di personale dello Stato comandato in servizio presso la Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dal quinto comma dell'art. 53 della legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, ai fini della presentazione della domanda di assunzione ed inquadramento nei ruoli regionali di personale forestale statale attualmente comandato presso i servizi forestali della Regione, si intende riaperto sino al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale forestale statale di cui al precedente articolo e per il relativo trattamento economico saranno applicate le norme dell'art. 53 della legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, e successive modificazioni.

A tali fini è istituito, nell'ambito del Corpo forestale valdostano un ruolo speciale soprannumerario costituito dai sottoindicati 8 posti nei quali potrà essere inquadrato il personale forestale statale di cui al precedente articolo in servizio in posizione di comando presso la Regione che rivesta attualmente qualifica corrispondente ai posti nei quali chiede lo inquadramento:

2 posti di maresciallo (gruppo regionale S/F 1);

4 posti di brigadiere (gruppo regionale S/F 2);

2 posti di guardia (gruppo regionale S/F 3).

Le qualifiche del ruolo soprannumerario sono soggette alle eventuali variazioni delle corrispondenti qualifiche del ruolo ordinario.

Art. 3.

Le norme e modalità per il passaggio del personale forestale di cui al precedente articolo dal ruolo speciale soprannumerario al ruolo ordinario del personale della Regione saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo, in sede di prevista revisione delle tabelle organiche del ruolo ordinario e delle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Art. 4.

Sono estese al personale forestale dello Stato assunto in servizio ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, e a' sensi della presente legge, le disposizioni relative al trattamento economico di cui all'art. 53 della legge stessa, e successive modificazioni.

Per il personale forestale statale assunto nei ruoli regionali a' sensi della presente legge l'anzianità utile ai fini della applicazione dell'art. 54 della legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, decorrerà dalla data di inquadramento del personale stesso nel ruolo soprannumerario speciale di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

La spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge, prevista in annue lire quattro milioni, graverà sul capitolo 302 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci per gli anni seguenti.

Per il finanziamento e la copertura della spesa stessa sono approvate le seguenti variazioni ai sottoindicati capitoli della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972:

Variazione in diminuzione:

lo stanziamento annuo del capitolo 321 (Spese per corsi per aspiranti forestali e di perfezionamento per agenti forestali e per sussidio studio) è ridotto di lire quattro milioni.

Variazioni in aumento:

lo stanziamento annuo del capitolo 302 (stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale del servizio forestale) è aumentato di lire quattro milioni.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle di Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

(86)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. 26.

Modificazioni alla tabella di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi forestali regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1970 la pianta organica dei posti del personale della carriera ausiliaria del Corpo forestale valdostano, di cui alla tabella allegato *A* alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, è sostituita dalla nuova pianta organica annessa alla presente legge quale allegato *A*.

Art. 2.

Con effetto dal 1° luglio 1970 la tabella di sviluppo economico a ruolo aperto del personale addetto ai servizi forestali regionali, di cui all'allegato *B* alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 6, è abrogata e sostituita dalla nuova tabella annessa alla presente legge quale allegato *B*.

Nel trattamento economico di cui al comma precedente è conglobato l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo unico della legge 10 marzo 1969, n. 78 e all'art. 1 della legge 1° agosto 1969, n. 464.

Con effetto dal 1° luglio 1970 al personale regionale di ruolo addetto ai servizi forestali regionali competono aumenti periodici biennali del salario, in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Art. 3.

In sede di prima applicazione della nuova tabella economica a ruolo aperto, ai titolari di posti di maresciallo e ai titolari dei soppressi posti di brigadiere saranno attribuiti i seguenti salari iniziali, con valutazione dell'anzianità conseguita secondo provvedimenti deliberativi nel gruppo di appartenenza alla data del 1° luglio 1970, anche ai fini dei successivi scatti di salario:

L. 2.420.000 ai titolari di posti di maresciallo;

L. 2.050.000 ai titolari dei soppressi posti di brigadiere.

Art. 4.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale addetto ai servizi forestali regionali le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13.

Art. 5.

La copertura per l'anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge — previste in complessive lire ventottomilioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale regionale addetto ai servizi forestali regionali — è assicurata dalle maggiori entrate annue già accertate di cui al successivo comma.

Per il finanziamento della spesa di lire ventottomilioni derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972 è approvato l'aumento di lire ventottomilioni allo stanziamento del capitolo 302 (« *Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al* personale addetto ai servizi forestali ») della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, previo aumento di lire ventottomilioni allo stanziamento del capitolo 13 (« Provento delle quote fisse di ripartizione tra lo Stato e la Regione di entrate erariali previste dalle lettere *e*) ed *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 ») della parte entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'anno 1971.

Art. 6.

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive lire quarantaduemilioni, al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo 59 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (« Spese per conguaglio stipendi, ecc., ecc. »), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire quarantaduemilioni allo stanziamento del capitolo 13 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 ») della parte entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'anno 1971.

Art. 7.

Allegati alla legge

Sono annesse alla presente legge e ne fanno parte integrante quale allegato *A* e allegato *B* la nuova pianta organica del personale addetto ai servizi forestali regionali e la nuova tabella di attuazione della carriera economica a ruolo aperto per il personale di cui si tratta.

Art. 8.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

Allegato A alla legge regionale 31 *agosto* 1972, *n.* 26

Pianta organica dei posti del personale della carriera ausiliaria del Corpo forestale valdostano

N. posti	Gruppo regionale	Qualifiche
21	S/F1	Marescialli
39	S/F2	Guardie forestali

Allegato B alla legge regionale 31 *agosto* 1972, *n.* 26

Tabella di attuazione della carriera economica a ruolo aperto

Gruppo regionale	Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto: Salari annui lordi	N. anni
S/F1	Marescialli	21	2.790.000	dopo 8 anni
			2.420.000	dopo 4 anni
			2.050.000	iniziale
S/F2	Guardie forestali .	39	2.420.000	dopo 16 anni
			2.050.000	dopo 12 anni
			1.770.000	dopo 8 anni
			1.530.000	dopo 4 anni
			1.300.000	iniziale

(87)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. 27.

Modificazioni alle tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale addetto ai servizi dell'istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1970 la pianta organica dei posti del personale addetto all'istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta, nonchè le tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale ostetrico, per il personale femminile ausiliario e per il personale ausiliario maschile, di cui agli allegati *A, C, D, E* alla legge regionale 11 marzo 1968, n. 7, sono sostituite dalla nuova pianta organica e dalle relative tabelle, annesse quali allegati *A, B, C, D* alla presente legge.

La pianta organica e le tabelle di cui al comma precedente hanno validità sino alla data di trasferimento del personale addetto all'istituto regionale di assistenza materna ed infantile di Aosta all'ente ospedaliero regionale, salvo quanto previsto al comma seguente.

Restano in vigore i tredici posti di inserviente presso la sezione brefotrofio del predetto istituto, trattandosi di servizio che rimane di competenza dell'amministrazione regionale.

Art. 2.

Nel trattamento economico previsto dalle nuove tabelle di sviluppo della carriera economica a ruolo aperto per il personale di cui al precedente articolo è conglobato l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, all'articolo unico della legge 10 marzo 1969, n. 78 e allo art. 1 della legge 1° agosto 1969, n. 464.

Con effetto dal 1° luglio 1970 al personale di cui si tratta competono aumenti periodici biennali dello stipendio o del salario, in numero illimitato, nella misura del 4% del trattamento economico annuo iniziale o del trattamento economico annuo acquisito per effetto dell'attribuzione dei successivi stipendi o salari previsti dallo sviluppo della carriera a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 13.

Sono estese, per quanto applicabili, al personale di cui sopra le norme di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 30 giugno 1972, n. 13.

Art. 3.

La copertura per l'anno 1972 e per gli anni seguenti delle spese annue derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge — previste in complessive lire novemilioni e da finanziare con imputazione agli appositi stanziamenti annui ordinari del capitolo di spesa relativo agli emolumenti al personale di cui ai precedenti articoli — è assicurata dalle maggiori entrate annue già accertate e indicate al successivo comma.

Per il finanziamento della spesa di lire novemilioni derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno 1972 è approvato l'aumento di lire novemilioni allo stanziamento del capitolo 683 (« Stipendi, paghe, retribuzioni ed altri assegni fissi e contrattuali al personale del servizio ») della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972, previo aumento di lire novemilioni allo stanziamento del capitolo 13 (« Provento delle quote fisse di ripartizione tra lo Stato e la Regione di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*), del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 ») della parte entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nell'anno 1971.

Art. 4.

La spesa derivante a carico della Regione per il pagamento delle somme arretrate dovute per conguaglio assegni e contributi previdenziali e assicurativi per il personale di cui ai precedenti articoli, in applicazione della presente legge, per il periodo dal 1° luglio 1970 al 31 dicembre 1971, prevista in complessive lire ventiquattromilioni, al netto degli acconti già corrisposti, sarà finanziata con imputazione all'apposito capitolo 59 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (« Spese per conguaglio stipendi, ecc., ecc. »), il cui stanziamento annuo viene aumentato di lire ventiquattromilioni, previo aumento di lire ventiquattromilioni allo stanziamento del capitolo 13 (« Provento delle quote fisse di ripartizione, tra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere *e*), *f*) del primo comma, dal secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1605 ») della parte entrata del bilancio stesso, in relazione al già accertato maggior gettito ripartibile delle imposte di fabbricazione sulla benzina venduta nel territorio della Valle d'Aosta nello anno 1971.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

Allegato A alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 27

Pianta organica dei posti e del personale addetto all'Istituto regionale di assistenza materna e infantile di Aosta

Servizi Qualifiche del personale	Posti di ruolo	Gruppo regional
Servizi Sanitari		
Primario ostetrico ginecologo e direttore sanitario	1	A/3
Aiuto ostetrico ginecologo . . .	1	A/4
Medico assistente	3	A/5
Capo ostetrica	1	B/1
Ostetrica	3	B/2
Infermiera	1	B/2
Servizi Ausiliari		
Aiuto cuoca	1	S/2
Aiuto guardarobiera	1	S/2
Aiuto infermiera	10	S/2
Inservienti	50	S/2
Operaio qualificato	1	S/2
Inserviente fattorino	1	S/2
Operaio giardiniere	1	S/2
Inserviente operaio	1	S/2
Inserviente custode	2	S/2

Allegato B alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 27

Tabella degli stipendi annui lordi

CARRIERA DI CONCETTO

PERSONALE OSTETRICO

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	N. anni
Capo ostetrica	1	3.800.000	dopo 8 anni
		3.330.000	dopo 4 anni
		2.830.000	iniziale
Ostetrica	3	3.330.000	dopo 16 anni
		2.830.000	dopo 12 anni
		2.450.000	dopo 8 anni
		2.120.000	dopo 4 anni
		1.830.000	iniziale
Infermiera	1	3.330.000	dopo 20 anni
		2.830.000	dopo 16 anni
		2.450.000	dopo 12 anni
		2.120.000	dopo 8 anni
		1.830.000	dopo 4 anni
		1.580.000	iniziale

Allegato C alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 27

Tabella degli stipendi annui lordi

CARRIERA AUSILIARIA

PERSONALE FEMMINILE AUSILIARIO

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	N. anni
Aiuto cuoca	1	2.230.000	dopo 16 anni
Aiuto guardarobiera	1	1.890.000	dopo 12 anni
Aiuto infermiera . .	10	1.630.000	dopo 8 anni
Inservienti	50	1.410.000	dopo 4 anni
		1.220.000	iniziale

Allegato D alla legge regionale 31 *agosto* 1972, *n.* 27

Tabella degli stipendi annui lordi

CARRIERA AUSILIARIA

PERSONALE AUSILIARIO MASCHILE

Qualifiche	N. posti	Sviluppo del ruolo aperto	
		Stipendi annui lordi	N. anni
Operaio qualificato	1	2.230.000	dopo 16 anni
Operaio giardiniere .	1	1.890.000	dopo 12 anni
Inserviente fattorino . .	1	1.630.000	dopo 8 anni
Inserviente operaio . .	1	1.410.000	dopo 4 anni
Inserviente custode .	2	1.220.000	iniziale

(88)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. 28.

Garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria a favore del « Consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud », di St-Vincent.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione della garanzia fideiussoria della Regione presso l'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria nell'interesse ed a favore del « Consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud », con sede in St-Vincent, fino alla concorrenza massima di L. 186.850.000, per l'accensione di un mutuo integrativo di pari importo da contrarre con il predetto istituto di credito, in conformità dell'art. 35, quarto e quinto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e destinato al finanziamento delle opere di ricostruzione di un secondo tronco del canale irriguo Ru Courtaud.

La durata della garanzia fideiussoria è di anni venti, oltre al periodo di preammortamento, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di mutuo da parte del consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud.

Art. 2.

La concessione della garanzia fideiussoria regionale di cui al precedente articolo è subordinata:

all'impegno, da parte del consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud, di sottoporre la propria contabilità, gli atti e le operazioni inerenti la ricostruzione del canale irriguo omonimo a periodici controlli disposti dalla giunta regionale;

all'impegno, da parte del predetto consorzio, di destinare la somma mutuata esclusivamente al finanziamento delle opere di ricostruzione del secondo tronco del canale irriguo Ru Courtaud, come da progetto a suo tempo approvato dalla Regione e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

alla stipulazione del contratto di mutuo integrativo a tasso di favore con l'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, secondo le norme di legge che regolano l'esercizio del credito agrario, dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e del decreto ministeriale 21 dicembre 1968;

all'impegno, da parte dell'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, di trasmettere, all'amministrazione regionale, copia del contratto di mutuo e di comunicare tempestivamente gli importi e le date di ogni erogazione di somme al consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di assenza o impedimento, l'assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso l'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, previamente concordate ed approvate con deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Per il finanziamento delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui agli articoli precedenti, nonchè per i conseguenti recuperi di spese a debito e a carico del consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud, sono istituiti i seguenti due nuovi capitoli nella categoria dei movimenti di capitale della parte entrate e della parte spese del bilancio di previsione della Regione per il corrente anno finanziario, capitoli da reiscrivere nei bilanci di previsione dei successivi anni finanziari e per l'intera durata della garanzia fideiussoria:

capitolo 219 della parte entrate: « Entrate per riscossione di crediti verso il consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria presso l'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria », con la previsione di entrata di L. 186.850.000;

capitolo 251 della parte spese: « Spese per il pagamento di somme all'istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria, in relazione alla concessione di garanzia fideiussoria a favore del consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud », con la previsione e lo stanziamento di spesa di L. 186.850.000.

Art. 5.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, all'approvazione, al finanziamento e alla liquidazione delle spese eventualmente derivanti a carico della Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, con imputazione delle spese stesse al sopramenzionato nuovo capitolo 251 della parte spese del bilancio di previsione per il corrente anno finanziario ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti.

Art. 6.

La giunta regionale provvederà, con sue motivate deliberazioni, agli atti necessari per il recupero, dal consorzio di miglioramento fondiario Ru Courtaud, delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione in relazione ad eventuali pagamenti di somme per le spese previste al precedente art. 5, con introito al sopramenzionato nuovo capitolo 219 della parte entrate del bilancio preventivo per il corrente anno finanziario e al corrispondente capitolo di entrata dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

(89)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. 29.

Norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare l'assegno di natalità previsto nel titolo III della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concernente la tutela delle lavoratrici madri.

Art. 2.

Alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali di cui rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533 e 27 novembre 1960, n. 1397, residenti in Valle d'Aosta, è concesso, in caso di parto o di aborto spontaneo o terapeutico, un assegno integrativo regionale, una volta tanto, nella misura di lire trentamila, con effetto a decorrere dal 1° luglio 1972.

Art. 3.

L'assegno integrativo di cui al precedente articolo è concesso in un'unica soluzione con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità e assistenza sociale.

Art. 4.

Per ottenere la concessione dell'assegno integrativo deve essere presentata all'assessorato regionale della sanità e assistenza sociale, a cura dell'interessata, apposita domanda, in carta libera, entro centoventi giorni successivi al parto o allo aborto, con allegata dichiarazione rilasciata dalle competenti casse mutue di malattia da cui risulti che la richiedente ha inoltrato alle casse mutue stesse analoga domanda a sensi dell'art. 24 della legge statale sopracitata e che è in possesso di tutti i requisiti richiesti per poter beneficiare dell'assegno previsto dalla legge stessa.

Art. 5.

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire cinquemilioni, saranno imputate all'apposito seguente capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione.

Per l'anno finanziario 1972 è approvata l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione del seguente nuovo capitolo 754 di spesa (« Spesa per la corresponsione di un assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane e alle lavoratrici esercenti attività commerciali »), capitolo di spesa avente lo stanziamento annuo di L. 5.000.000, somma da prelevare dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento »).

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

(90)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. 30.

Estensione della indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di cui agli articoli 213, 210 e 211 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è estesa nel territorio della Valle d'Aosta a tutti i coltivatori diretti, in attività di servizio, iscritti alle rispettive casse mutue comunali di malattia per i coltivatori diretti della Regione ed assicurati contro gli infortuni in agricoltura, a mente dell'art. 205, lettera *b*) del testo unico di cui sopra.

Art. 2.

La misura dell'indennità dovuta ai coltivatori di cui allo art. 1 è quella prevista — sia nella misura, sia nei limiti della durata, sia in relazione all'età dell'infortunato — dall'art. 213 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

Detta misura sarà adeguata automaticamente, ogni triennio, secondo quanto previsto dall'art. 234 del decreto suddetto, in base alle variazioni dell'indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell'agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

L'amministrazione regionale della Valle d'Aosta provvede, a tal uopo, a sue spese al pagamento dell'indennità giornaliera di cui al precedente articolo dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o accertata la malattia professionale e per tutta la durata dell'inabilità stessa, che impedisca totalmente e di fatto di attendere al lavoro.

Art. 4.

Nel caso in cui l'infortunato abbia indugiato più di 3 giorni da quello dell'infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell'infortunio, agli effetti del pagamento dell'indennità, quella della prima visita medica.

Art. 5.

L'indennità per il periodo di inabilità temporanea viene erogata a favore di tutti gli infortuni appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, a condizione che l'infortunio o la malattia professionale siano stati denunciati all'Istituto nazionale infortuni e riconosciuti dall'Istituto stesso.

L'indennità non viene concessa ai lavoratori che subiscono infortuni durante l'uso di macchine agricole mosse da agente inanimato ove — a favore degli stessi — venga già erogata analoga indennità a cura dell'I.N.A.I.L.

Art. 6.

L'istruttoria delle domande documentate per ottenere la indennità giornaliera possono essere svolte dall'I.N.A.I.L. in base agli accordi e alle norme di apposita stipulanda convenzione.

A tal fine, l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale è autorizzato a valersi dei servizi dell'Istituto stesso.

Art. 7.

Gli interventi della Regione, previsti dalla presente legge, cesseranno alla data in cui, con legge statale, saranno stabilite analoghe provvidenze a carico dello Stato o di altro ente.

Art. 8.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono approvate e finanziate con deliberazioni della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, nei limiti dell'apposito stanziamento di spesa iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.

Art. 9.

Le spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, previste in annue lire ventiduemilioni saranno imputate nell'apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nei bilanci di previsione della Regione per l'anno 1972 e per gli anni successivi.

Per la copertura ed il finanziamento della spesa annua di lire ventiduemilioni, derivante dall'applicazione della presente legge, è approvata l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 del seguente nuovo capitolo di spesa 755 (« Spese per la estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortu-

mo sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta »), con lo stanziamento annuo di lire ventiduemilioni, somma da prelevare dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso: (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - spese correnti - capitolo 206 »).

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

(91)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. **31.**

Modifica della legge regionale 22 gennaio 1970, n. 5 riguardante l'istituzione di un centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 *della legge regionale 22 gennaio 1970, n.* 5 è sostituito dal seguente nuovo articolo:

« Al funzionamento del centro regionale diagnostico si provvede mediante l'impiego del seguente personale:

1) un medico anatomo-patologo-istologo, quale incaricato che sovraintende al servizio;

2) un medico specialista in ginecologia, esperto nella citologia vaginale, quale incaricato e che dirige tecnicamente il servizio;

3) due tecniche ausiliarie in possesso di uno dei seguenti titoli: ostetrica, assistenza sanitaria, infermiera professionale, tecnico-laboratorista, ovvero di altro titolo equiparato ai precedenti e idoneo alla ammissione ai corsi ministeriali per citotecnica; le due tecniche ausiliarie coadiuvano i sanitari ed effettuano i prelievi;

4) una addetta al centro con mansioni di dattilografa, archivista ed applicata.

L'espletamento dei servizi amministrativi del centro è affidato agli uffici amministrativi regionali all'uopo incaricati ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

(92)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. **32.**

Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1966, n. 16, concernente norme di attuazione in Valle d'Aosta della legge 22 novembre 1954, n. 1136, sulla estensione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo integrativo regionale nelle spese di assistenza ospedaliera e specialistica di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 3 della legge statale 22 novembre 1954, n. 1136, previsto a favore della cassa mutua regionale malattia coltivatori diretti della Valle d'Aosta dall'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1966, n. 16, è aumentato da un importo annuo massimo di lire settantamilioni ad un importo annuo massimo di lire centocinquantamilioni a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire ottantamilioni, derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1972, sarà imputata al capitolo 746 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (« Spese e contributi per rimborso quote capitarie, integrazioni mutualistiche e prestazioni sanitarie ed assistenziali a favore dei coltivatori diretti ») ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento da L. 96.000.000 a L. 176.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo stesso a decorrere dallo anno 1972.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di lire ottantamilioni derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 746 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 da L. 96.000.000 a L. 176.000.000, mediante prelievo della somma di L. 80.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E* »).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

(93)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. **33.**

Modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 1959, n. 5, 14 maggio 1964, n. 3, 30 agosto 1967, n. 26 e 22 gennaio 1970, n. 6, recanti norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, dei decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648 e 30 giugno 1965, n. 1124, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'importo della rendita dovuta, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1959, n. 5, modificata con leggi regionali 14 maggio 1964, n. 3, 30 agosto 1967, n. 26 e 22 gen-

naio 1970, n. 6, ai malati riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni è calcolato, a decorrere dal 1° luglio 1971, in base alla retribuzione massimale rivalutata in L. 1.740.000 annue.

Art. 2.

La maggiore spesa annua di lire diecimilioni, derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione della presente legge, sarà imputata al capitolo 744 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1972 (« Spese per l'assistenza, rendite, assegni e concorso in spese agli invalidi colpiti da silicosi ed asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità (leggi regionali 12 novembre 1959, n. 5, 14 maggio 1964, n. 3, 30 agosto 1967, n. 26 e 22 gennaio 1970, n. 6) ») ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti; a tal fine è approvato l'aumento di L. 42.000.000 a lire 52.000.000 dello stanziamento annuo a decorrere dall'anno 1972.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di lire diecimilioni derivante dall'applicazione della presente legge, è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 744 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 da L. 42.000.000 a L. 52.000.000, mediante prelievo della somma di L. 10.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E*).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

(94)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. 34.

Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1969, n. 17 recante norme integrative e di attuazione della legge 12 febbraio 1968, n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 22 dicembre 1969, n. 17 è modificato come segue:

« Il comitato regionale per la programmazione ospedaliera in Valle d'Aosta è nominato, ai fini dell'art. 62 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la giunta, ed è composto come segue:

a) da un assessore regionale designato dalla giunta regionale;

b) da tre consiglieri regionali, due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza, eletti dal consiglio regionale;

c) da un rappresentante del comune di Aosta eletto dal consiglio comunale;

d) da un rappresentante dell'ente ospedaliero regionale designato dal consiglio di amministrazione dell'ente;

e) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;

f) da quattro rappresentanti dei medici ospedalieri, di cui tre designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative ed uno designato dall'ordine dei medici della Valle d'Aosta;

g) dal medico regionale;

h) da un ispettore medico dell'ispettorato regionale del lavoro;

i) dall'ingegnere capo dell'amministrazione regionale;

l) da un rappresentante del provveditorato regionale delle opere pubbliche, di Torino;

m) dal dirigente dell'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale;

n) da un ingegnere designato dalla giunta regionale;

o) da tre rappresentanti degli enti mutualistici;

p) da un rappresentante della casa di cura privata più importante esistente nella Regione, designato dalla casa di cura stessa;

q) da un architetto esperto in urbanistica, dipendente dell'amministrazione regionale, designato dalla giunta regionale;

r) da un membro del comitato tecnico consultivo per la programmazione regionale, designato dalla giunta regionale;

s) da un docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia, designato dalla giunta regionale.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario della carriera di concetto dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

(95)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. 35.

Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante concessione di un « assegno di accompagnamento » ai ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(*Assegno mensile di assistenza integrativa denominato « assegno di accompagnamento »*)

E' autorizzata, alle condizioni stabilite dal successivo art. 2 della presente legge, la concessione ai ciechi civili di un assegno di assistenza integrativa regionale, denominato « assegno di accompagnamento », dell'importo di L. 15.000 mensili.

Art. 2.

(*Soggetti aventi diritto*)

Possono ottenere l'assistenza integrativa regionale (« assegno di accompagnamento »), prevista dal precedente art. 1, i minorati della vista che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 14° anno di età e siano nati e residenti in Valle d'Aosta, oppure siano residenti e con dimora di fatto in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi;

c) non abbiano parenti, obbligati agli alimenti, le cui condizioni economiche siano tali da poter assicurare una completa assistenza al cieco;

d) siano stati riscontrati affetti da cecità assoluta o da un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

e) non siano affetti da cecità o minorazione della vista riconosciuta per cause di guerra, lavoro o servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze pensionistiche previste da leggi statali speciali.

Art. 3.

(*Accertamento delle condizioni visive*)

L'accertamento delle condizioni visive dei richiedenti l'assistenza integrativa regionale («assegno di accompagnamento») e demandato alla commissione sanitaria prevista dall'art. 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

I giudizi espressi dalla predetta commissione sanitaria, ai fini dell'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 382, hanno efficacia per la concessione della provvidenza assistenziale di cui alla presente legge.

Ai componenti della commissione sanitaria predetta è corrisposto, oltre al gettone di presenza, previsto a carico dello Stato, un compenso forfettario di L. 3000 lorde per ogni seduta; ai componenti non aventi l'abituale domicilio nel capoluogo regionale è, altresì, corrisposto un compenso forfettario a titolo di rimborso spese nella misura da stabilire dalla giunta regionale.

Art. 4.

(*Norme per la concessione dell'«assegno di accompagnamento»*)

Gli aspiranti alla concessione dell'«assegno di accompagnamento» debbono presentare domanda, su apposito modulo, indirizzata all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, il quale provvede all'accertamento della sussistenza, o non, delle condizioni previste dal precedente art. 2 per l'ammissione all'assistenza.

L'«assegno di accompagnamento» è concesso e può essere revocato con deliberazioni della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione e contro la revoca dell'assistenza integrativa regionale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, alla giunta regionale, che decide con provvedimento definitivo.

I titolari dell'«assegno di accompagnamento» debbono trasmettere all'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, nei mesi di marzo e di settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.

A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione dell'assegno.

Art. 5.

(*Decorrenza dell'«assegno di accompagnamento»*)

L'«assegno di accompagnamento» è concesso e corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di assistenza.

Art. 6.

(*Scadenza rate*)

L'«assegno mensile» è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno.

E' irripetibile il rateo non maturato della mensilità percetta anticipata.

Art. 7.

(*Ratei maturati e non riscossi*)

In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento della cecità o della minorazione visiva, i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le mensilità già maturate alla data della morte, con l'osservanza delle disposizioni di legge concernenti la documentazione della qualità di eredi e le modalità di pagamento.

Art. 8.

(*Accertamenti circa la permanenza dei requisiti*)

L'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale può disporre accertamenti circa la permanenza dei requisiti di cui al precedente art. 2 e della cecità o della minorazione visiva dei beneficiari dell'«assegno di accompagnamento».

L'assistito che rifiuti di sottoporsi alla visita medica collegiale di revisione decade dal diritto all'assegno.

La revoca dell'assistenza integrativa regionale è approvata dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale. Avverso il provvedimento di revoca e ammesso ricorso alla giunta regionale, la quale, esperiti ulteriori accertamenti, decide con provvedimento definitivo.

L'«assegno di accompagnamento» è revocato qualora l'assistito trasferisca la sua residenza o il suo domicilio stabile fuori del territorio della Valle d'Aosta. Sono esclusi dalla revoca gli assistiti ricoverati in istituti di istruzione o di assistenza con sede fuori del territorio della Valle d'Aosta, purchè mantengano la residenza anagrafica in un comune della Valle d'Aosta.

Art. 9.

(*Finanziamento delle spese*)

Per la corresponsione ai ciechi civili dell'«assegno di accompagnamento» previsto dalla presente legge, è approvata la spesa annua di lire trentaduemilioni da imputare al capitolo 751 («Spese per assegno di accompagnamento a favore dei ciechi civili») dei bilanci di previsione della Regione per gli anni finanziari 1972 e seguenti; a tal fine è approvato l'aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da lire ventottomilioni a lire trentaduemilioni.

Per l'anno finanziario 1972 è approvato l'aumento dello stanziamento del sopracitato capitolo di spesa 751 del bilancio di previsione della Regione da lire ventottomilioni a lire trentaduemilioni, mediante prelievo della somma di lire quattromilioni al capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso («Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese correnti - allegato *E*»).

Art. 10.

(*Abrogazione*)

Sono abrogate le precedenti leggi regionali 11 maggio 1965, n. 4, 11 novembre 1965, n. 22, 29 luglio 1967, n. 19, 30 luglio 1970, n. 13 e 28 agosto 1971, n. 13, recanti norme per la concessione dell'assistenza integrativa regionale («Assegno di accompagnamento») a favore dei ciechi civili.

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

(96)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. **36.**

Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1967, n. 31 e 22 gennaio 1970, n. 7, concernenti norme di attuazione, in Valle d'Aosta, della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La quota integrativa regionale nelle spese per il maggior costo dell'assistenza sanitaria di cui all'art. 23, lettera *c*), della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 — prevista dall'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1967, n. 31, successivamente modificata con legge regionale 22 gennaio 1970, n. 7, a favore degli artigiani e dei loro familiari assistibili ai sensi della legge suddetta e dei pensionati artigiani e familiari a carico assistibili gratuitamente ai sensi della legge statale 25 febbraio 1963, n. 260 — è aumentata da un importo unitario massimo di lire duemilacinquecento a lire tremila pro-capite, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

Art. 2.

La maggiore spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge, prevista in lire cinquemilioni, sarà imputata al capitolo 747 («Spese per integrazione assistenza malattia agli artigiani») del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1972 ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di pre-

visione della Regione per gli anni successivi; a tal fine è approvato l'aumento da L. 15.000.000 a L. 20.000.000 dello stanziamento annuo del capitolo stesso.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di lire cinquemilioni derivante dall'applicazione della presente legge è approvato l'aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 747 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 da L. 15.000.000 a L. 20.000.000, mediante prelievo della somma di lire cinquemilioni dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento spese correnti allegato *E* »).

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

(97)

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1972, n. 37.

Interventi regionali per l'estensione all'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in attività e pensionati, e dei familiari conviventi ed a carico, nonchè a favore di tutti coloro cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 31 *agosto* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nelle spese per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, in attività o pensionati, e dei familiari conviventi ed a carico, nonchè a favore di tutti coloro a cui detta assistenza non spetti in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia o per altro titolo.

Art. 2.

Possono beneficiare dell'assistenza integrativa regionale di cui al precedente articolo tutti i lavoratori autonomi iscritti alle rispettive casse mutue di malattia, funzionanti in Valle d'Aosta, e tutti coloro che, residenti in Valle, non abbiano diritto all'assistenza farmaceutica.

Art. 3.

I medicinali per i quali è ammessa la concessione dei contributi regionali devono essere compresi nell'elenco dei medicinali erogati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai propri assistiti.

Art. 4.

Il concorso regionale è stabilito nella misura dell'80 % del costo effettivo dei medicinali e consiste nel rimborso alle singole farmacie di pari importo, in base ad apposita convenzione da stipularsi fra l'amministrazione regionale e l'ordine dei farmacisti della Valle d'Aosta, su presentazione delle prescrizioni mediche e degli appositi fustelli comprovanti l'avvenuta fornitura del prodotto.

Art. 5.

Al rimborso provvederà trimestralmente la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Art. 6.

Per aver diritto al contributo regionale l'assistito dovrà presentare alla farmacia convenzionata la prescrizione medica sulla quale dovranno essere riportate le generalità e l'indirizzo dell'assistito, il libretto di iscrizione alla cassa mutua malattia oppure la dichiarazione rilasciata dal sindaco attestante che lo stesso non ha diritto all'assistenza farmaceutica.

Sarà cura del farmacista di riportare sulla prescrizione medica il numero del libretto o della dichiarazione del sindaco.

Art. 7.

Le casse mutue di malattia per l'assistenza ai coltivatori diretti, agli artigiani ed agli esercenti attività commerciali dovranno, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettere all'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale l'elenco dei propri assistiti, avendo cura di inviare mensilmente l'elenco delle variazioni intervenute sia in aumento che in diminuzione.

I comuni, a richiesta degli interessati e previo accertamento dei casi, rilasceranno una dichiarazione, con numerazione progressiva, attestante che l'interessato non ha diritto all'assistenza farmaceutica.

Art. 8.

I contributi regionali previsti dalla presente legge saranno concessi sino a quando, con legge statale, non saranno stabilite analoghe provvidenze a carico dello Stato o di altri enti.

Art. 9.

Le disposizioni necessarie per la pratica applicazione della presente legge potranno essere approvate con deliberazioni della giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità e l'assistenza sociale.

Art. 10.

Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue L. 150.000.000, saranno imputate ad apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nel bilancio di previsione della Regione, a decorrere dall'anno 1972, con lo stanziamento annuo di L. 150.000.000.

Per la copertura ed il finanziamento della spesa annua di L. 150.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, è approvata l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972 del seguente nuovo capitolo di spesa 756 (« Contributi per l'estensione dell'assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali »), con lo stanziamento annuo di L. 150.000.000, somma da prelevare al capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento spese correnti allegato *E*).

Art. 11.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della regione autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma della Valle d'Aosta.

Aosta, addì 31 agosto 1972

DUJANY

(98)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.